

Libro Verbali Assemblee SOCI
Verbale di Assemblea Straordinaria
Associazione Nazionale Tartufai Italiani- Regione Toscana A.P.S.

Pag. 11/2024

Oggi 17 Febbraio 2024 alle ore 10:30, presso la sede legale dell' Associazione in P.zza Matteotti 18 nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), debitamente convocata a norma di legge e di statuto, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, si è riunita la assemblea straordinaria dei soci sul seguente odg:

- Modifica Statuto associazione, in particolare abolizione art. 5 modifica art. 17 e conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto
- Eventuale e varie

Il Presidente della Associazione Sig. Francesco Stefano Crispo assume la presidenza della assemblea e chiama a fungere da segretario il sig. Provenzani Fausto

Il presidente constatata la presenza:

I Soci presenti risultano **n°41 in presenza**, Altri 20 soci risultano in collegamento on line, con la piattaforma METT <https://meet.google.com> e le deleghe regolarmente compilate e consegnate dagli stessi soci risultano **n° 93 per un totale di 154 soci su 194** e dichiara valida la assemblea a discutere e deliberare.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo statuto in due punti:

"abolizione dell'art. 5 (Struttura) con conseguente distacco dalla Associazione Nazionale Tartufai Italiani e **modificare l'art.17 " (Soci)** che permette la possibilità di un incremento di richieste di ammissione dei soci e conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto.

Dopo una intensa anche se concisa discussione la assemblea vota alla unanimità la proposta di modifica dello statuto illustrata dal Presidente e da mandato allo stesso di depositare il nuovo statuto in Ae e al Runts.

Alle ore 11:45 il Presidente chiude l'Assemblea.
Letto Confermato e sottoscritto

Il Presidente

Francesco Stefano Crispo

Il Segretario

Provenzani Fausto



Registrato a Como il 14.03.2024 al N. 440
Serie 3° Esatti € 200,00 (duecento,00)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Erminia Protti
Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti



STATUTO (Allegato A)

"ASSOCIAZIONE TARTUFAI ITALIANI - REGIONE TOSCANA. APS"

Art.1) Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE TARTUFAI ITALIANI - REGIONE TOSCANA APS.

L'associazione ha sede in Piazza Matteotti 18, 50028 Barberino Tavarnelle (FI).

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.2) Finalità

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore della libera cerca del prodotto spontaneo tartufo, svolgendo le seguenti attività primarie:

- favorire la libera cerca del tartufo su tutto il territorio regionale e contrastare l'eccessiva diffusione delle tartufaie controllate;
- difendere, tutelare ed incrementare il patrimonio tartufigeno italiano, nonché la protezione e cura delle aree boschive in genere;
- implementare l'aggregazione dei tartufai, anche organizzando uscite e raduni tra gli stessi a carattere provinciale, regionale e nazionale;
- Favorire il riconoscimento da parte delle istituzioni regionali un equo indennizzo a vantaggio di quei proprietari terrieri che tutelano e/o migliorano e/o implementano le aree tartufigene lasciandole fruibili per la libera cerca;
- fornire a tutti coloro che si avvicinano a questa disciplina consigli utili per l'addestramento del cane da tartufo.
- organizzazione corsi di formazione per tartufai neofiti, corsi di aggiornamento per

tartufai e corsi di aggiornamento dei cani da tartufo e corsi di aggiornamento per la salute e benessere dei cani da lavoro;

- collaborare con tutte le associazioni e gli enti che perseguono finalità interessanti nel settore dei tartufi e del tempo libero disabili;
- stipulare convenzioni e contratti a titolo oneroso o gratuito con organismi pubblici o con privati per ottenere il diritto di raccogliere i tartufi;
- difendere, conservare e sensibilizzare, attraverso incontri, manifestazioni, eventi culturali, il rispetto e la tutela dell'habitat del tartufo e gli alberi da tartufo come patrimonio della nostra terra;
- piantumare in fondi privati o terreni pubblici, dopo le autorizzazioni delle persone competenti o dei privati piante micorrizate per costruire nuove tartufige riservate a tutti soci e non soci;
- allestire o partecipare mostre e fiere per la promozione e la difesa del patrimonio tartufigeno italiano;
- svolgere attività diverse di assistenza e consulenza ai tartufai in materia amministrativa. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 6 del CTS d.lgs 117/2017.

Art. 3

l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

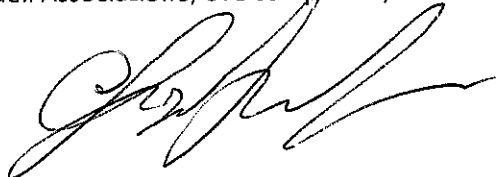
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività



di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art.4) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art.5) Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio direttivo (che include anche un tesoriere ed un Segretario);
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per il compenso attribuito ai revisori dei conti a titolo di rimborso spese, nei limiti previsti dall'art.14.

Art.6) Patrimonio

Il Patrimonio è così costituito:

- dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- dal patrimonio iniziale all'atto di costituzione.



I mezzi con i quali la associazione persegue i propri fini sono:

- le quote associative;
- le sovvenzioni di enti istituzionali italiani, regionali ed europei, amministrativi, statali, pubblici e privati;
- i proventi di iniziative stabili o occasionali;
- le eventuali offerte che venissero fatte all'associazione da soci o simpatizzanti;
- dalla pubblicità o sponsor dell'associazione;
- da attività diverse anche commerciali, comunque, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Rientrano a titolo meramente esplicativo la possibilità di organizzare e gestire spazi per i propri soci allo scopo di vendere prodotti genuini, tartufi e derivati, cani, alberi micorrizzati, nonché di attivarsi per ottenere le autorizzazioni amministrative dei vari enti preposti per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso degli stessi: gadget ed attrezzi utili allo scopo dell'associazione.

Art. 7) Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.8) Assemblea

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare la modifica del presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- nomina i membri del consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali della associazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione;
- nomina il collegio dei revisori dei conti;
- nomina il collegio dei probiviri;
- delibera sulla eventuale destinazione di utili/disavanzi attivi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;



- delibera lo scioglimento della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.9) Consiglio Direttivo/Organo di Controllo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

I Componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci da almeno 365 giorni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta all'anno in sede ordinaria. È poi convocato dal Presidente tutte le volte che lo creda necessario oppure quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda.

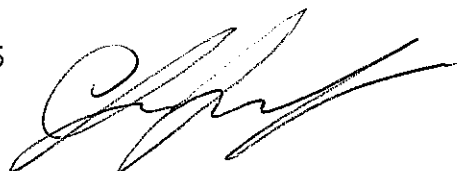
Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta ordinaria, a mano, fax, sms, WhatsApp o per email, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della associazione in ogni suo aspetto secondo le direttive determinate dall'assemblea, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la determinazione dei tempi e dei modi di versamento delle quote sociali di adesione e di iscrizione annuale;
- l'elaborazione e la discussione delle proposte da sottoporre all'assemblea;
- la deliberazione ai progetti ed alle azioni da promuoversi e da sostenere nell'interesse della associazione;
- la convocazione della assemblea e la determinazione dell'ordine del giorno;
- qualsiasi deliberazione da prendere nel caso di urgenza riguardante gli interessi sociali, con l'obbligo di riferirne all'assemblea nella sua prima adunanza;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto economico e



patrimoniale consuntivo.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota minima da versare all'atto di adesione, nonché la quota di iscrizione annuale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili e ripetibili, in caso di scioglimento della associazione, di morte, di recesso o di esclusione del socio non può pertanto farsi luogo ad alcuna richiesta di rimborso.

I verbali delle deliberazioni del consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali numerato in ogni pagina dal presidente e dal segretario e bollato se dovuto.

Art. 10) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'associazione, presiede le adunanze della assemblea e del consiglio direttivo, convoca il consiglio stesso e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni, tiene la direzione di tutta l'associazione e sulle attività di segreteria e tesoreria, sottoscrive tutti gli atti della associazione.

Art. 11) Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nel disbrigo degli affari sociali, lo sostituisce e lo rappresenta nelle adunanze in caso di impedimento, comunica al presidente tutte le proposte che crede utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione affinché tali proposte vengano presentate alle decisioni del consiglio.

Art. 12) Segretario

Il segretario redige il verbale del consiglio e delle assemblee, verbali che saranno pure sottoscritti dal presidente o da chi ne fa le veci, tiene la corrispondenza, stende le relazioni ed i rapporti, tiene in evidenza il ruolo generale dei soci, cura l'archivio degli atti sociali.

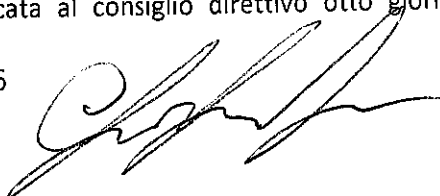
Art. 13) Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi sociali e ogni altra entrata della associazione; ed è responsabile del movimento finanziario a lui affidato, comunica alla presidenza lo stato di riscossione, custodisce i fondi.

Art. 14) Collegio dei revisori/e revisore legale

Nella seduta in cui l'assemblea procede alla nomina del consiglio direttivo verranno pure nominati tre revisori dei conti, ovvero il revisore legale ai sensi ed in base della normativa prevista dal D.Lgs 117/2017. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei revisori deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti. In sostituzione potrà essere nominato un revisore legale dei conti.

Loro ufficio è quello di verificare la regolarità della contabilità generale dell'associazione, in base alle deliberazioni della assemblea e del consiglio direttivo, esaminare il rendiconto economico/finanziario e riferirne alla assemblea generale nella seduta ordinaria annuale. La relazione dei revisori dovrà essere comunicata al consiglio direttivo otto giorni prima



dell'assemblea, perché sia messa a disposizione dei soci.

Spetta ai revisori il rimborso delle spese inerenti all'espletamento della loro funzione che viene determinato dal consiglio direttivo.

Art. 15) Collegio dei Probiviri

Per tutte le controversie che impongono il ricorso al Collegio dei Probiviri si fa riferimento al Collegio nominato dalla Associazione Tartufai Italiani.

Art.16) Esercizio

Gli esercizi della associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Non è consentita la distribuzione, ancorché in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o il beneficiario sia un'altra organizzazione. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse o in beneficenza.

Art.17) Soci

Possono aderire all'Associazione Tartufai Italiani- Regione Toscana APS, associazioni, enti o singoli cittadini che si riconoscono nelle regole dello statuto.

Chiunque, privato cittadino, associazioni o enti, può fare parte dell'associazione. In particolare a titolo meramente esemplificativo:

- Neofiti che vogliono imparare le tecniche di addestramento del cane da tartufo
- Tartufai esperti che vogliono condividere insieme ad altri questa antica passione al momento dell'iscrizione e sono muniti di tesserino autorizzativo di raccolta tartufi in regola con il relativo pagamento della tassa annuale di autorizzazione;
- I soci minorenni possono iscriversi alla associazione attraverso i propri genitori ovvero da chi ne ha la responsabilità genitoriale e votano sempre attraverso chi ne ha la loro rappresentanza
- simpatizzanti e/o sostenitori

La qualità di associato non è trasmissibile.

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari. Sono considerati soci fondatori tutti coloro che hanno aderito alla associazione al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Ciascun socio ordinario (compresi i fondatori e onorari) è tenuto al pagamento della quota annuale che verserà nei tempi e nei modi fissati dal consiglio direttivo.



La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi. Ciascun associato ha in particolare diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

L'adesione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione di un'associazione aderente è deliberata dalla assemblea dei soci dell'associazione medesima.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Dimissione ed esclusione del socio.

I soci che alla data del 30 Aprile non sono in regola con le quote associative possono essere esclusi a seguito di delibera del consiglio direttivo.

I soci che tengono un comportamento incompatibile con le finalità dell'associazione e non rispettano i principi dello statuto possono essere esclusi a seguito di delibera del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo comunica al socio escluso la delibera approvata entro 60 giorni dalla data della delibera.

Il socio escluso può, entro 60 giorni dalla delibera di esclusione, chiedere che sul provvedimento si pronunci il collegio dei probiviri.

Art. 18) Soci Volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

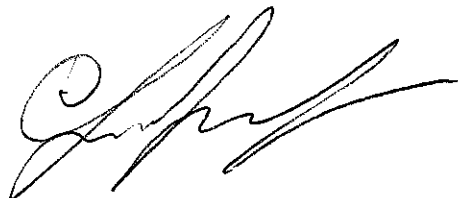
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.19) Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto stesso.

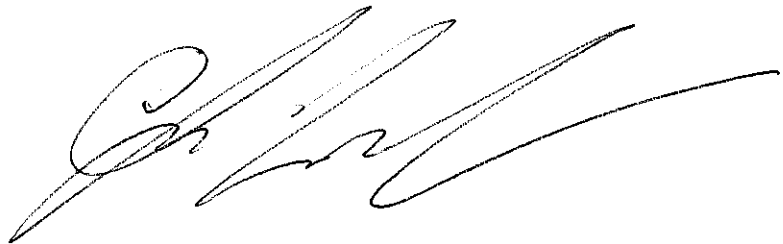
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1,



del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.20) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le norme vigenti in materia di associazioni e del Codice civile e al Codice del terzo settore d.Lgs. 117 / 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.